



## UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO TRIBUNALE FEDERALE R.G. n. 2/19

Nella seduta dell'8 aprile 2019, composta da:

Avv. Lina Musumarra

Presidente

Avv. Silvana Panzera

Membro effettivo

Avv. Luca Di Gregorio

Membro effettivo, relatore est.

ha deliberato la seguente

### DECISIONE

sui ricorsi proposti a mezzo pec rispettivamente in data 11 febbraio 2019 e 16 febbraio 2019 dal Sig. BUSCAGLIA Paolo, in qualità di socio della Sezione TSN di Palermo, elett.te domiciliato presso la propria residenza in Palermo, Gino Marinuzzi, 98, rispettivamente avverso 1) il diniego del rinnovo di iscrizione alla sezione TSN di Palermo e al tesseramento UITS per l'anno 2019 da parte del Presidente della Sezione TSN di Palermo, sig. Galante Emilio; 2) la sospensione cautelare del 16.02.2019, prot. 40/29 da parte del Presidente della Sezione TSN di Palermo, sig. Galante Emilio, nonché sull'integrazione al predetto ricorso inviata a mezzo pec in data 26.03.2019 avverso il provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo della predetta Sezione, in data 15 marzo 2019 comunicato in data 16.03.2019, prot. 74/29.

### FATTO

- Con ricorsi datati 11 febbraio 2019 e 16 febbraio trasmessi a mezzo pec (protocollo entrata n. 408 del 19.02.2019) il Sig. Buscaglia Paolo adiva codesto Tribunale Federale, lamentando che : **1)** in data 3 febbraio 2019, alle ore 11,50, recatosi presso la Sezione TSN di Palermo per procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione alla Sezione TSN e al tesseramento UITS 2019, in possesso della documentazione di rito unitamente alla contabile del bonifico effettuato per l'importo di euro 65,00 corrispondente alla quota annuale dovuta, si vedeva opporre rifiuto al rinnovo dal sig. Emilio Galante, presidente della Sezione, che in quel momento svolgeva le funzioni di ricevimento al pubblico.

- Il diniego di rinnovo si fondava sul solo presupposto della obbligatorietà del pagamento della quota annuale allo sportello in denaro contante con esclusione di qualsiasi mezzo alternativo di pagamento in ragione di una nota del 15.01.2019, prot. 10/29 a firma dello stesso Presidente. **2)** In data 16.02.2016 faceva seguito un provvedimento Presidenziale di sospensione cautelare di 30 giorni nei confronti del sig. Buscaglia per aver egli tentato di rinnovare l'iscrizione alla sezione contravvenendo alla regola del pagamento in contanti, per aver tenuto nell'occasione un comportamento insistente e per aver esternato pubblicamente la frase "*non accettano bonifico per non avere tracciabilità*", ritenuta diffamatoria e lesiva della moralità del Presidente e per non meglio precisate altre precedenti esternazioni diffamatorie nei confronti del Presidente.

Con integrazione del 26.03.2019, infine, il ricorrente procedeva ad impugnare il verbale del Consiglio Direttivo del 15.03.2019, comunicatogli in data 16.03.2019 prot. 74/29 con il quale gli veniva irrogata la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di 90 giorni, per gli stessi fatti già contestati con il provvedimento Presidenziale di sospensione cautelare già oggetto di impugnativa.

In merito al contenuto degli atti impugnati, il ricorrente contestava la fondatezza dei fatti allo stesso addebitati (pag. 1 e 2 ricorso) rappresentando che in occasione del diniego al rinnovo dell'iscrizione oppostogli dal Galante, egli si limitava ad insistere che il versamento effettuato il



24.01.2019, come da contabile bancaria che esibiva, era andato ormai a buon fine ed accreditato sul conto della Sezione il 28.01.2019 e che negli anni passati si era proceduto in identico modo.

Tuttavia, avendo rilevato, nella circostanza, uno stato visibilmente alterato del sig. Galante si determinava a recedere dal reiterare le legittime contestazioni alla condotta del Galante per evitare degenerazioni del confronto e possibili ritorsioni. L'avvenuto accredito della somma sul conto della Sezione TSN peraltro era attestato dal successivo bonifico effettuato per retrocedere la somma dalla stessa Sezione TSN di Palermo con la causale "*Restituzione quota 2019 per non prevista, modalità di esecuzione da effettuare in contanti presso la Segreteria*".

Quanto alla legittimità dei provvedimenti assunti a suo carico, deduceva che gli stessi erano stati assunti in violazione delle norme statutarie e dell'ordinamento sportivo ed in assenza dei presupposti legittimanti. In particolare, il ricorrente argomenta anzitutto che il diniego di iscrizione esorbita dai poteri del Presidente sezionale essendo riservato *ex art. 3* dello statuto delle sezioni al Consiglio Direttivo che non si sarebbe, viceversa, mai pronunciato in tal senso.

Il Buscaglia, inoltre, afferma che il provvedimento cautelare di sospensione sarebbe stato adottato dal Presidente in difetto di necessità e urgenza nonché di gravi e fondati motivi ma soltanto per inimicizia personale e ritorsione per l'attività di vigilanza operata del ricorrente stesso sull'attività della Sezione. Lamenta, inoltre, il ricorrente che la mancata istituzione presso la Sezione TSN di Palermo del Collegio dei Probiviri avrebbe in qualche modo menomato il suo diritto di difesa costringendolo alla presente impugnativa.

In ultimo, il ricorrente denuncia l'illegittimità della nota del 15.01.2019, prot. 10/29 a firma del Presidente Galante con la quale veniva stabilita l'obbligatorietà del pagamento della quota annuale in via esclusiva allo sportello in denaro contante, in quanto materia al di fuori delle prerogative Presidenziali bensì riservata al Consiglio Direttivo UITA, quanto alla quantificazione, e al Consiglio Direttivo sezionale, quanto alle modalità di riscossione, *ex art. 43* dello Statuto, ed oltretutto, nel merito, in contrasto con i principi contabili sanciti nell'*art. 49* dello Statuto.

Con integrazione al ricorso del 26.03.2019, infine, il ricorrente sottoponeva a censure formali il verbale del Consiglio Direttivo del 15.03.2019, comunicatogli in data 16.03.2019 prot. 74/29, deducendo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale Federale a conoscere del caso ed in subordine la violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto assunto sugli stessi presupposti fattuali già oggetto del provvedimento cautelare e comunque al di fuori delle competenze riservate statutariamente al Consiglio Direttivo sezionale.

Concludeva, quindi, chiedendo, nel ricorso e nella successiva integrazione, il rinnovo immediato dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo e di Tesseramento UITA per l'anno 2019; l'annullamento del provvedimento cautelare Presidenziale del 16.02.2019, prot. 40/29; di sanzionare il Sig. Galante Emilio per le condotte illegittime poste in atto nonché per non essersi dotato del Collegio dei Probiviri quantunque i requisiti dimensionali della Sezione TSN di Palermo; l'annullamento del verbale del Consiglio Direttivo del 15.03.2019, comunicatogli in data 16.03.2019 prot. 74/29 con il quale gli veniva irrogata la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di 90 giorni; di addebitare i costi per il contributo di giustizia al Sig. Galante Emilio, Presidente della Sezione TSN di Palermo.

- Con ordinanza *ex art. 34* lett. E) del Regolamento di Giustizia del 01 marzo 2019, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del ricorso per il giorno 8 aprile 2019.

- Alla seduta dell'8 aprile 2019, l'Avv. Di Gregorio, quale relatore, riferiva sulla vicenda oggetto del presente ricorso, era altresì presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico



Tosi il quale riportandosi alla memoria depositata il 3 aprile chiedeva l'accoglimento del ricorso, rilevando che il diniego di rinnovo doveva ritenersi in contrasto con l'art 49 dello Statuto delle sezioni TSN non derogabile da provvedimenti di rango inferiore, mentre, con riferimento alla sospensione ne affermava l'illegittimità in assenza dei presupposti di fatto e in mancanza di prova. Si opponeva inoltre ai mezzi di prova articolati nella memoria della Sezione TSN di Palermo.

Non era presente il ricorrente.

Nessuno era presente per la Sezione TSN di Palermo, la quale aveva depositato memoria datata 27 marzo 2019 con cui si chiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto, con condanna alle spese per la temerarietà della lite. Nella propria memoria, tra l'altro, la Sezione TSN di Palermo invocava la cessazione della materia del contendere in quanto il Sig. Buscaglia a far data dal 03.03.2019 veniva regolarmente tesserato per l'annualità in corso dopo aver presentato richiesta di rinnovo ottemperando alle disposizioni impartite circa il pagamento in contanti.

Il Tribunale, quindi disponeva la regolarizzazione da parte del Sig. Buscaglia della pratica amministrativa avente ad oggetto il versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia entro il 15 aprile 2019 nonché l'acquisizione della delibera di sospensione del Sig. Buscaglia Paolo adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo in data 15.03.2019, riservandosi la decisione.

## MOTIVI

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. La delibera del Commissario Straordinario UITA n. 83/18 del 2 agosto 2018, pubblicata il 12 settembre 2018, infatti, nel fissare, *ex art.* 21 del Regolamento di Giustizia UITA, la misura del contributo di accesso ai servizi di giustizia e le modalità di riscossione dello stesso, dispone che il pagamento avvenga a pena di irricevibilità prima del deposito dell'impugnativa e in ogni caso registrato contabilmente prima dell'esame del ricorso. Nel caso specifico il ricorrente non ha ottemperato al pagamento del contributo di accesso ai servizi di giustizia né prima del deposito del ricorso né nel successivo termine del 15 aprile 2019 all'uopo assegnato con ordinanza di rimessione in termini dell'8 aprile 2019 incorrendo nell'anzidetta declaratoria.

## P.Q.M.

Visti la delibera del Commissario Straordinario UITA n. 83/18 del 2 agosto 2018, pubblicata il 12 settembre 2018 nonché l'art. 21 del Regolamento di Giustizia, dichiara il ricorso irricevibile.

Roma, 8 aprile – 7 maggio 2019

Il Presidente  
F.to Avv. Lina Musumarra

Il Membro effettivo  
F.to Avv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo rel. estensore  
F.to Avv. Luca Di Gregorio

Il Segretario  
F.to Sig. Luca Stefanini